

TRENTINO NETWORK S.R.L.	AlZ/MGR/nv/jc 7.7-2015/3

CONVENZIONE QUADRO EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA	
TRA	
TRENTINO NETWORK S.R.L. con sede legale in Trento (38121), Via G. Pedrotti n. 18, Capitale Sociale € 19.090.890,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al n. 01904880224, Società a Socio Unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, nella persona del dott. Alessandro Zorer, nato a Rovereto il 17/10/1967, nella sua qualità di Presidente della Società;	
di seguito TNNET	
E	
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO, con sede a San Lorenzo Dorsino (TN) Piazza delle Sette Ville, 4 - Codice fiscale 02362480226 - Partita IVA 02362480226, nella persona del Sig. Albino Dellaidotti, nato a Dorsino (TN) il 08/07/1958, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco;	
di seguito AMMINISTRAZIONE o CLIENTE	
PREMESSO CHE	
a) con l'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, si stabilisce che la Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto	
	1

	organizzato di cooperazione istituzionale;	
	b) si stabilisce altresì che la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla	
	creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata	
	all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico;	
	c) il medesimo articolo considera che per i fini di cui alla precedente lettera	
	a), la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di	
	comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando,	
	costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso	
	società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti	
	dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle	
	comunicazioni elettroniche).	
	d) con deliberazione n. 2767 del 16 dicembre 2005, la Giunta Provinciale ha	
	disposto l'approvazione del documento recante le "Linee guida per i	
	progetti Larga Banda" il quale prevede che Trentino Network ricoprirà il	
	ruolo di gestore della rete e di erogatore di servizi di trasporto e	
	connettività, forniti tramite Trentino Network ai soggetti aderenti al SIEP	
	(Sistema Informativo Elettronico Provinciale), e direttamente a soggetti	
	pubblici e privati esterni al medesimo";	
	e) in particolare, nel surrichiamato documento, i compiti di Trentino	
	Network sono così riassunti:	
	➤ gestione della rete telematica della pubblica amministrazione	
	allargata, intesa come insieme dei servizi basati sulla famiglia di	
	protocolli "IP", compresa la gestione amministrativa, mediante	
	contratto con Trentino Network per la fornitura del servizio ai	
	soggetti aderenti al SIEP;	
		2

	➤ posa e gestione, per i fini di cui al precedente punto, dei cavi in fibra	
	ottica all'interno delle proprietà provinciali fino alle sale server;	
	➤ gestione dei servizi di telefonia vocale, sia fissa che mobile, e in genere	
	di trasporto multimediale tra le amministrazioni pubbliche, anche	
	assumendo i contratti attualmente in essere del Servizio Edilizia	
	pubblica e logistica, a valle di un piano concordato con il medesimo e il	
	Servizio Reti e Telecomunicazioni;	
	f) tra la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Network è stata stipulata	
	la Convenzione numero di raccolta 38578 di data 18 maggio 2009 per	
	l'affidamento in concessione dell'incarico per la gestione del "Sistema	
	Informativo Elettronico Provinciale" fino alla data del 31 dicembre 2020;	
	g) L'AMMINISTRAZIONE, in ragione dell'adesione al "Sistema Informativo	
	Elettronico Provinciale", può usufruire dei servizi, delle condizioni e delle	
	tariffe specificate nella suddetta Convenzione fra Provincia Autonoma di	
	Trento e Trentino Network;	
	h) in data 17 dicembre 2009 è stata trasmessa, da parte del Presidente della	
	Giunta Provinciale, lettera (prot. n. S112/2009/138808/6.6.2/27-09)	
	con parere favorevole alla contrattualizzazione diretta fra gli Enti	
	aderenti al S.I.E.P. e Trentino Network.	
	i) L'AMMINISTRAZIONE intende usufruire dei servizi erogati da TNNET;	
	j) Il CLIENTE prende atto che tale ACCORDO e le conseguenti proposte	
	commerciali sono dedicati agli enti della Pubblica Amministrazione ed	
	agli enti da essa partecipati; in assenza di tale requisito soggettivo da	
	parte del CLIENTE tale accordo e le proposte commerciali conseguenti	
	saranno da considerarsi decaduti e privi di effetti salvo l'indennizzo a	
		3

TNNET dei servizi da essa eventualmente già erogati al CLIENTE stesso.

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'adesione ai Servizi offerti da Trentino Network S.r.l. ai Clienti secondo i contenuti disciplinati dal documento denominato "LISTINO PA IN VIGORE" (reperibile su www.trentinonetwork.it). Sono fatti salvi gli specifici accordi eventualmente pattuiti tra le Parti e riportati nella singola Proposta tecnico-economica (di seguito "Proposta") accettata a valle della presente convenzione.

Il documento LISTINO PA IN VIGORE descrive le caratteristiche tecniche dei servizi di volta in volta richiesti, nell'ambito della presente Convenzione, dall'AMMINISTRAZIONE a Trentino Network.

Ad ogni richiesta di servizi dall'AMMINISTRZIONE seguirà una Proposta da parte di TNNET relativa alla specifica richiesta pervenuta.

La Proposta, di cui al comma precedente, una volta accettata dall'AMMINISTRAZIONE attraverso comunicazione scritta a TNNET mediante Posta Elettronica Certificata (sede@pec.trentinonetwork.it), raccomandata A/R o FAX, sarà considerata da TNNET ordine di acquisto perfezionato.

Ogni Proposta indicherà il servizio erogato e la durata dello stesso, decorrente dalla data di attivazione del servizio, accertata dal documento denominato "Rapporto di attivazione" che verrà consegnato all'AMMINISTRAZIONE.

Art. 2 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento e termina allo scadere del quinto anno dalla sottoscrizione.

	Le Parti escludono la possibilità di un tacito rinnovo della Convenzione.	
	La presente Convenzione regola tutte le Proposte stipulate nel periodo della	
	sua validità.	
	Resta inteso che le Parti potranno concordemente prolungare la Durata	
	della presente Convenzione previo accordo scritto tra le Parti.	
	Art. 3 - Corrispettivi per il servizio	
	A fronte dell'erogazione dei Servizi oggetto della singola Proposta, il Cliente	
	riconosce a Trentino Network S.r.l. i corrispettivi indicati nella Proposta	
	stessa. I corrispettivi si intendono al netto di I.V.A. e degli altri eventuali	
	oneri di legge.	
	Art. 4 - Termini e modalità di pagamento	
	Qualora l'attivazione del Servizio avvenga entro il giorno 15 del mese, il	
	pagamento del canone è dovuto per l'intera mensilità; in caso contrario, il	
	pagamento del canone sarà dovuto a partire dal mese successivo. Laddove	
	la Proposta indichi dei costi di attivazione del Servizio, questi saranno	
	addebitati al Cliente nella prima fattura emessa a suo carico.	
	Le fatture vengono emesse con la cadenza indicata nella Proposta e gli	
	importi su di esse indicati sono maggiorati di IVA e di eventuali altri oneri di	
	legge. Trentino Network provvede ad inviare le fatture emesse all'indirizzo	
	di Posta Elettronica Certificata del Cliente. Laddove non diversamente	
	specificato nella singola Proposta, a seguito della attivazione del servizio	
	verrà emessa la prima fattura per il corrispettivo una tantum di attivazione,	
	mentre le fatture relative ai canoni verranno emesse con cadenza	
	semestrale posticipata.	
	Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione, fine	
		5

	<p> mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente su di esse indicato. </p>	
	<p> Art. 5 – Ritardato pagamento </p>	
	<p> Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro il termine </p>	
	<p> indicato all'art. 4, il Cliente dovrà corrispondere a Trentino Network S.r.l. </p>	
	<p> gli interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali, a partire </p>	
	<p> dal giorno successivo alla data di scadenza. </p>	
	<p> In caso di perdurante inadempimento, a partire dal 121esimo giorno il </p>	
	<p> Cliente sarà altresì tenuto a corrispondere a Trentino Network S.r.l., a titolo </p>	
	<p> di penale, un importo pari all'1% (uno per cento) del canone, per ogni </p>	
	<p> ulteriore giorno di ritardo. La penale applicata al Cliente moroso non potrà </p>	
	<p> comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In </p>	
	<p> ogni caso, Trentino Network S.r.l. si riserva la facoltà di disattivare il Servizio </p>	
	<p> al Cliente moroso anche prima del termine di maturazione delle penali. </p>	
	<p> Art. 6 – Attivazione del Servizio </p>	
	<p> L'attivazione del Servizio avviene nei termini indicati nella Proposta, fatti </p>	
	<p> salvi diversi successivi accordi scritti tra le Parti, ovvero eventuali ritardi </p>	
	<p> legati alla realizzazione dell'infrastruttura o all'ottenimento di eventuali </p>	
	<p> permessi e concessioni necessari, o all'ottenimento da terzi di servizi </p>	
	<p> essenziali per l'attivazione del Servizio oggetto del presente contratto. </p>	
	<p> Trentino Network S.r.l. si riserva comunque di non procedere all'attivazione </p>	
	<p> del Servizio qualora ravvisi, a suo insindacabile giudizio, impedimenti di </p>	
	<p> natura tecnica o amministrativa ovvero qualora sopravvengano cause di </p>	
	<p> impossibilità ad essa non imputabili. </p>	
	<p> In caso di mancata o ritardata attivazione, nulla sarà dovuto al Cliente a </p>	
	<p> titolo di risarcimento o a qualsivoglia altro titolo. </p>	
		6

	Art. 7 - Disattivazione del Servizio	
	Nei casi di disattivazione previsti dalla presente Convenzione, qualora la	
	disattivazione del Servizio accertata nel documento denominato “Rapporto	
	di disattivazione”, avvenga entro il giorno 15 del mese, non sarà addebitato	
	al Cliente il canone relativo al mese non concluso.	
	Qualora la disattivazione avvenga oltre il 15 del mese, al Cliente sarà	
	addebitato il canone relativo all’intero mese non concluso.	
	Al Cliente verrà comunque addebitato il costo di disattivazione del Servizio,	
	qualora previsto nella Proposta.	
	La disattivazione di specifici servizi può anche essere richiesta in ogni	
	momento da parte dell'AMMINISTRAZIONE dandone comunicazione scritta	
	alla TNNET mediante Posta Elettronica Certificata	
	(sede@pec.trentinonetwork.it), raccomandata A/R o FAX, con un preavviso	
	di almeno 90 (novanta) giorni.	
	Alla disattivazione del Servizio richiesta dal Cliente anticipatamente rispetto	
	alla scadenza prevista dalla Proposta, il Cliente dovrà comunque tenere	
	indenne Trentino Network S.r.l. per gli eventuali costi dalla stessa sostenuti	
	in esecuzione di contratti stipulati con terzi per l’ottenimento di servizi	
	necessari all’erogazione del Servizio oggetto della Proposta (a titolo di	
	esempio, nel caso il servizio preveda l’utilizzo di infrastrutture di terzi da	
	dismettere, potrebbero essere imputati oneri aggiuntivi di dismissione di	
	norma pari ad un bimestre del canone di servizio).	
	Art. 8 - Interruzioni del Servizio	
	Il Servizio viene erogato con continuità e può essere interrotto	
	temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per	
		7

	ragioni di servizio quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete,	
	ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti	
	stessi, oltre che per motivi di sicurezza del sistema.	
	Le interruzioni o le limitazioni del Servizio dovute a cause accidentali, a	
	cause di forza maggiore o comunque non imputabili a Trentino Network	
	S.r.l., non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento.	
	Art. 9 – Recesso	
	Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione,	
	dandone comunicazione scritta alla Controparte mediante Posta Elettronica	
	Certificata (sede@pec.trentinonetwork.it), raccomandata A/R o FAX, con un	
	preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.	
	Alla data del recesso Trentino Network S.r.l. darà corso alla procedura di	
	disattivazione dei Servizi, con le conseguenze disciplinate all’art. 7.	
	Art. 10 – Clausola risolutiva espressa	
	Ferma restando ogni altra ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 1454 c.c., il	
	contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora il Cliente	
	violì le prescrizioni di cui all’art. 14.	
	Art. 11 - Comodato d’uso di apparati attivi	
	Qualora l’erogazione del Servizio comporti la consegna o installazione di	
	apparati, questi gli si intendono concessi in uso al Cliente per la durata	
	prevista nella Proposta e restano di proprietà di Trentino Network S.r.l.. In	
	caso di disattivazione per qualunque causa del Servizio, gli apparati devono	
	essere restituiti a Trentino Network S.r.l..	
	Il Cliente è responsabile dell’utilizzo degli apparati effettuato dai propri	
	dipendenti o da terzi.	
		8

	È fatto divieto al Cliente di manomettere gli apparati e di operare a qualsiasi	
	titolo su di essi, nonché di rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni per	
	qualsiasi fine. Qualora il Cliente non rispetti tali obblighi, sarà tenuto al	
	risarcimento dei danni subiti da Trentino Network S.r.l..	
	Ove un apparato risulti difettoso o comunque non idoneo all'uso convenuto,	
	lo stesso sarà riparato o sostituito a cura e spese di Trentino Network S.r.l.,	
	salvo che il difetto o il guasto siano imputabili ad imperizia, negligenza o	
	incuria nell'uso o nella conservazione dello stesso da parte del Cliente.	
	Art. 12 - Attività tecniche	
	Qualora la natura del Servizio richieda la posa di fibra ottica per la	
	realizzazione di nuova infrastruttura, il Cliente è tenuto a concedere a favore	
	di Trentino Network S.r.l. i permessi necessari per attraversare la propria	
	proprietà e a consentire a titolo gratuito l'attraversamento, anche	
	sotterraneo, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete, e l'accesso	
	alle infrastrutture per la gestione e manutenzione della rete stessa. Qualora	
	il collegamento alla rete sia impedito da terzi che non consentono	
	l'attraversamento e l'accesso alla loro proprietà, Trentino Network S.r.l. non	
	sarà responsabile per la ritardata o la mancata attivazione del Servizio.	
	Durante l'intero periodo di esecuzione del servizio relativo alla Proposta	
	accettata, qualora il Cliente rifiuti il suddetto accesso o attraversamento,	
	Trentino Network S.r.l. potrà, previo avviso scritto, sospendere l'erogazione	
	del Servizio fino a che perduri il divieto da parte del Cliente.	
	Sono a carico del Cliente la fornitura di energia elettrica occorrente per	
	l'installazione ed il funzionamento dell'impianto, nonché tutti i lavori	
	necessari richiesti da esigenze particolari, compresi quelli per la messa in	
		9

	opera di eventuali sostegni, tubi, cavi, impianti di condizionamento e quanto	
	altro possa risultare necessario anche per successivi spostamenti all'interno	
	della sede.	
	Il Cliente è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto	
	funzionamento dell'impianto elettrico di alimentazione, del relativo	
	impianto a terra e dell'impianto di condizionamento.	
	Art. 13 – Infrastruttura	
	Lo stato e la condizione dell'infrastruttura vengono accertati al momento	
	dell'attivazione del Servizio nel "Rapporto di attivazione".	
	Le modificazioni o gli interventi sull'infrastruttura richiesti successivamente	
	dal Cliente saranno eseguiti integralmente a sue spese.	
	Il Cliente è tenuto a risarcire i danni causati anche da terzi all'interno della	
	propria proprietà all'infrastruttura di Trentino Network S.r.l..	
	Art. 14 - Condizioni d'uso e codice etico	
	Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto delle leggi, dei	
	regolamenti vigenti, dei criteri di buona fede e correttezza, dei limiti e delle	
	modalità definite nella Proposta, nonché delle presenti Condizioni.	
	Il Cliente ha l'obbligo di non utilizzare il Servizio in modi o per scopi illeciti,	
	evitandone usi abusivi o impropri; egli terrà indenne Trentino Network S.r.l.	
	da ogni conseguenza derivante dall'illecita fruizione dello stesso.	
	Nel periodo intercorrente tra recesso, disdetta o risoluzione del contratto ed	
	avvenuta effettiva disattivazione del Servizio, la responsabilità connessa	
	all'utilizzo del Servizio rimane in capo al Cliente, che solleva Trentino	
	Network S.r.l. da ogni responsabilità.	
	Il Cliente ha l'obbligo di prendere visione, accettare e osservare tutte le	
		10

	disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale e relative procedure e/o	
	protocolli, adottati da Trentino Network S.r.l. in attuazione del D. Lgs n.	
	231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice Etico Aziendale	
	risulta pubblicato, ai sensi di legge, sul sito internet di Trentino Network	
	S.r.l, all'indirizzo www.trentinonetwork.it .	
	In caso vengano posti in essere comportamenti che potrebbero determinare	
	la commissione, anche tentata, dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001,	
	TNNET potrà risolvere di diritto il Convenzione ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 1456 c.c.	
	Art. 15 – Assistenza	
	Per tutto quanto concerne l'assistenza a carico di Trentino Network S.r.l., si	
	fa riferimento ai Service Level Agreement (in sigla SLA) richiesti dal Cliente,	
	previsti nel dettaglio della singola Proposta.	
	Art. 16 - Variazioni delle condizioni contrattuali	
	Eventuali modifiche alle condizioni e ai termini del contratto dovranno	
	essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.	
	Art. 17 - Foro competente	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla stipulazione,	
	alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà	
	competente in via esclusiva il Foro di Trento.	
	Art. 18 - Trattamento dei dati personali	
	Il D. Lgs. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel	
	rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità	
	dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità	
	personale ed al diritto alla protezione dei dati.	

	Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto decreto, si informa il Cliente che i dati	
	forniti dal Cliente verranno trattati esclusivamente con riferimento al	
	Servizio oggetto del presente contratto. Il trattamento sarà effettuato con	
	supporto cartaceo e/o informatico. Il titolare del trattamento è Trentino	
	Network S.r.l.. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei	
	confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto	
	legislativo 196/2003.	

	Art. 19 – Oneri fiscali
--	--------------------------------

	Il contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta
	sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del
	tributo di registro in misura fissa, a cura della parte che avrà interesse alla
	registrazione.

	L'imposta di bollo ed eventuali altre spese dipendenti dal presente contratto
	sono a carico del Cliente.

	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	TRENTINO NETWORK S.R.L.
--	-------------------------------	-------------------------

	Il Sindaco	Il Presidente
--	------------	---------------

	- Albino Dellaidotti-	- Alessandro Zorer -
--	-----------------------	----------------------

	(Documento firmato digitalmente)
--	----------------------------------

	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti, di comune accordo, dichiarano di
	approvare specificatamente gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e per questo
	motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione
	digitale di idoneo documento elettronico collegato alla presente convenzione, consistente
	nell'approvazione in forma specifica delle clausole ut supra.

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione nr. 3047/14 dell'Agenzia delle
	Entrate di Trento - Ufficio Territoriale rilasciata il 15/01/2014.